

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

BOLZONI S.P.A.

Indice

Definizioni	1
Struttura del Documento	2
Parte Generale	10
1 L'impianto normativo del D. Lgs. 231/01	11
1.1 La responsabilità amministrativa da reato degli Enti	11
1.2 Enti destinatari del Decreto	12
1.3 Legame funzionale tra l'Ente e l'autore del reato	12
1.4 I reati e gli altri illeciti presupposto della responsabilità degli Enti	12
1.5 I reati commessi all'estero	14
1.6 Le vicende modificative dell'ente	14
1.7 Sanzioni a carico dell'Ente	15
1.8 Il Modello di organizzazione, gestione e controllo	16
1.9 Le Linee Guida elaborate da Confindustria	17
2 Il Modello di organizzazione, gestione e controllo	20
2.1 Obiettivi e contenuti del Modello	20
2.2 Destinatari del Modello	22
2.3 Informazioni sulla Società	24
2.4 Individuazione e analisi delle attività sensibili	47
2.5 Adozione, modifica e aggiornamento del Modello	48
3 Elementi del "governo societario"	50
3.1 Codice Etico	50
3.2 Assegnazione delle deleghe e dei poteri di firma	50
3.3 Gestione delle risorse finanziarie	51
3.4 Principi generali per la redazione dei protocolli	52
4 L'Organismo di Vigilanza	54
4.1 Istituzione	54
4.2 Ruolo e poteri	54
4.3 Attività dell'Organismo di Vigilanza	55
5 Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza	57
5.1 Raccolta delle informazioni da parte dell'Organismo di Vigilanza	57
5.2 Gestione delle segnalazioni ricevute dall'Organismo di Vigilanza	58
5.3 Reporting dell'Organismo di Vigilanza	59
6 Formazione e comunicazione	61

6.1	Dipendenti e soggetti con funzione di gestione, amministrazione, direzione e controllo	61
6.2	Collaboratori esterni	61
7	Sistema sanzionatorio	62
7.1	Obiettivi	62
7.2	Accertamenti di violazione	63
7.3	Violazione da parte dei dipendenti	63
7.4	Violazione da parte degli organi sociali	64
7.5	Violazione da parte dei collaboratori esterni	65

Definizioni

- *CCNL*: i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro stipulati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative per il personale dipendente attualmente in vigore ed applicate dalla Società.
- *D. Lgs. 231/01 o Decreto*: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n°. 231 relativo alla “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” e successive modifiche e integrazioni;
- *Destinatari*: i soggetti indicati nel paragrafo 2.2. del presente Modello;
- *Gruppo*: la Società e le Società appartenenti al Gruppo, come *infra* definite;
- *Modello*: il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- *Norme Antinfortunistiche*: le norme contenute nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n° 81 e quelle ad esso collegate, il quale riordina e coordina in un unico testo normativo le norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- *Organismo di Vigilanza*: l’organismo previsto ai sensi dell’art. 6, co. 1, lt. b) del Decreto;
- *Società*: Bolzoni S.p.A., avente sede legale in Casoli di Podenzano, Piacenza;
- *Società appartenenti al Gruppo*: tutte le società controllate direttamente o indirettamente dalla Società, ai sensi dell’art. 2359 c.c. come rappresentate a pag. 23 del Modello;
- *TUF*: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n°. 58, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

Struttura del Documento

L'entrata in vigore del D.Lgs. 231/01 ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quale conseguenza della commissione di determinati reati da parte di Soggetti "Apicali" o "Sottoposti", sempre che tali fatti siano commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso.

L'inosservanza di tale disciplina può comportare per l'ente sanzioni che possono arrivare fino all'interdizione dall'esercizio dell'attività. Tuttavia, qualora l'organo dirigente dell'ente provi, tra l'altro, di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, l'ente non risponde per la responsabilità amministrativa, indipendentemente dal riconoscimento della responsabilità penale e/o amministrativa della persona che ha commesso il reato.

La Società, facendo anche riferimento alle linee guida emanate da Confindustria e alle *best practice* di controllo interno, ha provveduto ad elaborare il presente Modello.

Il Modello si compone delle seguenti Parti:

- **Parte Generale.** Descrive il profilo organizzativo della Società, che deve rispondere alle richieste del Decreto, in termini di prevenzione dei reati, i componenti del Modello e i relativi principi di attuazione e funzionamento, nonché i meccanismi di *governance* adottati.
- **Parte Speciale A**, a sua volta composta da sezioni che riguardano:
 - l'individuazione delle attività a rischio della Società, con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione;
 - i principi di comportamento e i principi per la redazione delle procedure operative che regolano le attività a rischio ai sensi del Decreto, con il fine particolare, anche se non esclusivo, di prevenire la commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione di cui al Decreto.
- **Parte Speciale B**, a sua volta composta da sezioni che riguardano:
 - l'individuazione delle attività a rischio della Società con riferimento ai reati societari;
 - i principi di comportamento e i principi per la redazione delle procedure operative che disciplinano attività a rischio ai sensi del Decreto, con il fine particolare, anche se non esclusivo, di prevenire la commissione dei reati societari di cui al Decreto.
- **Parte Speciale C**, a sua volta composta da sezioni che riguardano:
 - l'individuazione delle attività a rischio della Società con riferimento ai reati di abusi di mercato (in seguito anche "*market abuse*");

- i principi di comportamento e i principi per la redazione delle procedure operative che disciplinano attività a rischio ai sensi del Decreto, con il fine particolare, anche se non esclusivo, di prevenire la commissione dei reati di *market abuse* di cui al Decreto.
- **Parte Speciale D**, a sua volta composta da sezioni che riguardano:
 - l’individuazione delle attività a rischio della Società con riferimento ai reati contro la persona commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (in seguito anche “Reati contro la persona”);
 - i principi di comportamento per la redazione delle procedure operative che disciplinano attività a rischio ai sensi del Decreto, con il fine particolare, anche se non esclusivo, di rispettare l’applicazione delle Norme Antinfortunistiche.
- **Parte Speciale E**, a sua volta composta da sezioni che riguardano:
 - l’individuazione delle attività a rischio della Società con riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (in seguito anche “Reati contro il patrimonio mediante frode”);
 - i principi di comportamento per la redazione delle procedure operative che disciplinano attività a rischio ai sensi del Decreto, con il fine particolare, anche se non esclusivo, di prevenire la commissione dei Reati contro il patrimonio mediante frode di cui al Decreto.
- **Parte speciale F**, a sua volta composta da sezioni che riguardano:
 - l’individuazione delle attività a rischio della Società con riferimento ai reati informatici e trattamento illecito dei dati;
 - i principi di comportamento per la redazione delle procedure operative che disciplinano attività a rischio ai sensi del Decreto, con il fine particolare, anche se non esclusivo, di prevenire la commissione dei reati informatici e di trattamento illecito dei dati.
- **Parte speciale G**, a sua volta composta da sezioni che riguardano:
 - l’individuazione delle attività a rischio della Società con riferimento ai reati criminalità organizzata;
 - i principi di comportamento per la redazione delle procedure operative che disciplinano attività a rischio ai sensi del Decreto, con il fine particolare, anche se non esclusivo, di prevenire la commissione dei reati criminalità organizzata.
- **Parte speciale H**, a sua volta composta da sezioni che riguardano:
 - l’individuazione delle attività a rischio della Società con riferimento ai delitti contro l’industria e il commercio;

- i principi di comportamento per la redazione delle procedure operative che disciplinano attività a rischio ai sensi del Decreto, con il fine particolare, anche se non esclusivo, di prevenire la commissione dei delitti contro l'industria ed il commercio.
- **Parte speciale I, a sua volta composta da sezioni che riguardano:**
- l'individuazione delle attività a rischio della Società con riferimento ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- i principi di comportamento per la redazione delle procedure operative che disciplinano attività a rischio ai sensi del Decreto, con il fine particolare, anche se non esclusivo, di prevenire la commissione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore.
- **Parte speciale L, a sua volta composta da sezioni che riguardano:**
- l'individuazione delle attività a rischio della Società con riferimento all'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- i principi di comportamento per la redazione delle procedure operative che disciplinano attività a rischio ai sensi del Decreto ,con il fine particolare, anche se non esclusivo, di prevenire l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.
- **Parte speciale M, a sua volta composta da sezioni che riguardano:**
- l'individuazione delle attività a rischio della Società con riferimento ai delitti contro la fede pubblica;
- i principi di comportamento per la redazione delle procedure operative che disciplinano attività a rischio ai sensi del Decreto , con il fine particolare, anche se non esclusivo, di prevenire i delitti contro la fede pubblica.

Parte speciale N, a sua volta composta da sezioni che riguardano:

- l'individuazione delle attività a rischio della Società con riferimento ai reati ambientali;
- i principi di comportamento per la redazione delle procedure operative che disciplinano attività a rischio ai sensi del Decreto, con il fine particolare, anche se non esclusivo, di prevenire la commissione dei reati ambientali.

Ciascun Destinatario del Modello (vedi paragrafo 2.2) è tenuto alla conoscenza ed osservanza dei principi e delle regole del Modello.

La Società pertanto renderà note le finalità ed i contenuti del Modello attraverso i mezzi e le forme che riterrà più adeguate, anche tramite attività di formazione e iniziative specifiche.

Il Modello sarà altresì pubblicato sul sito internet del Gruppo e sul sito intranet della Società e, al fine di garantire la maggior diffusione possibile dello stesso tra i soggetti Destinatari del presente Modello, quest'ultimo, verrà affisso alla zona adibita a bacheca aziendale della Società.

Parte Generale

1 L'impianto normativo del D. Lgs. 231/01

1.1 La responsabilità amministrativa da reato degli Enti

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, disciplina, introducendola per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano, la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e di altre strutture associative, anche prive di personalità giuridica (i c.d. "Enti").

Si tratta di una nuova e più estesa forma di responsabilità, che colpisce l'ente per i reati commessi, nel suo interesse o vantaggio, da soggetti ad esso funzionalmente legati (soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza di costoro).

Il Decreto prevede che gli Enti possono essere ritenuti responsabili, e conseguentemente sanzionati, in relazione esclusiva a taluni reati (c.d. "reati presupposto") indicati tassativamente dalla legge, per quanto l'elencazione sia suscettibile di modifiche ed integrazioni da parte del legislatore.

Con il Decreto si è data attuazione a numerose **Convenzioni internazionali** a cui l'Italia già da tempo aveva aderito:

- la Convenzione di Bruxelles della Comunità Europea del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari;
- la Convenzione del 26 maggio 1997, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
- la Convenzione OCSE del 17 settembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

E' stato così innovato l'assetto normativo: prima del Decreto, infatti, la responsabilità dell'ente, per il reato commesso nel suo interesse o vantaggio da amministratori e/o dipendenti, era circoscritta alla sola obbligazione civile per il pagamento delle multe e delle ammende inflitte, con pagamento solo in caso di insolubilità del condannato, art. 197 c.p. e all'obbligazione di restituzione e di risarcimento del danno, a norma delle leggi civili (in base al rinvio operato dall'art. 185 c.p.). Il Decreto ha introdotto invece nel nostro ordinamento una responsabilità amministrativa da reato a carico degli Enti.

Tale responsabilità, pur avendo natura amministrativa, si ispira ai principi del diritto penale ed è applicata da un giudice penale e con le garanzie tipiche del processo penale. L'accertamento della responsabilità può concludersi con l'applicazione di sanzioni gravi e pregiudizievoli per la vita dell'ente, quali, tra le altre, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, sino alla interdizione, anche definitiva, dall'esercizio dell'attività. E' inoltre sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente. Queste sanzioni conseguono alla pronuncia di una sentenza di condanna dell'ente,

ma possono essere applicate anche in via cautelare, secondo gli artt. 45 e ss. del Decreto, ove sussistano gravi indizi per ritenere fondata la responsabilità dell'ente.

1.2 Enti destinatari del Decreto

Gli Enti a cui si applica il Decreto sono:

- tutte le società;
- le associazioni con o senza personalità giuridica;
- gli enti pubblici economici;
- gli enti privati concessionari di un servizio pubblico.

Il Decreto non si applica, invece, allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli enti pubblici non economici, agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (es. partiti politici e sindacati) e ad una serie di altri soggetti che svolgono funzioni pubbliche.

1.3 Legame funzionale tra l'Ente e l'autore del reato

La responsabilità amministrativa da reato sorge in capo all'ente solo se il reato è commesso da:

- persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (rientranti nella categoria dei cosiddetti "soggetti apicali");
- persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi (anche essi rientranti nella categoria dei soggetti apicali);
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti sopra indicati (c.d. soggetti subordinati o subalterni). Se, di regola, per tali soggetti assume rilievo l'inquadramento in uno stabile rapporto di lavoro subordinato con l'ente interessato, possono rientrare nella previsione di legge anche situazioni peculiari, in cui un determinato incarico sia affidato a soggetti esterni, tenuti ad eseguirlo sotto la direzione e il controllo dei soggetti posti ai vertici dell'ente.

La responsabilità dell'ente si aggiunge a quella penale della persona fisica che ha realizzato materialmente il reato.

1.4 I reati e gli altri illeciti presupposto della responsabilità degli Enti

La responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi e agli effetti del Decreto si applica solo per alcune fattispecie di reato (c.d. "reati presupposto").

Attualmente, i reati che fanno sorgere la responsabilità amministrativa dell'ente sono:

- reati commessi nei rapporti con la **Pubblica Amministrazione**¹;
- reati contro la fede pubblica² in materia di falsità in moneta, in carte di pubblico credito e in valori bollo;
- **reati societari**³;
- reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, ivi incluso il finanziamento ai suddetti fini⁴, previsti dal Codice penale e da leggi speciali e delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo di New York del 9 dicembre 1999;
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili⁵;
- delitti contro la libertà individuale, quali lo sfruttamento della prostituzione, la pornografia minorile, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù⁶;
- **reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (cd. "market abuse")**⁷;
- reati transnazionali⁸;
- delitti contro la vita e l'incolumità individuale, quali l'omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro⁹;
- delitti contro il patrimonio mediante frode, quali la ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita¹⁰;
- reati informatici e trattamento illecito dei dati¹¹;
- delitti di criminalità organizzata¹²;

¹ Artt. 24 e 25, Capo I, Sezione III del Decreto.

² Art. 25-bis, Capo I, Sezione III del Decreto.

³ Art. 25-ter, Capo I, Sezione III del Decreto.

⁴ Art. 25-quater, Capo I, Sezione III del Decreto.

⁵ Art. 25-quater.1., Capo I, Sezione III del Decreto.

⁶ Art. 25-quinquies, Capo I, Sezione III, del Decreto.

⁷ Art. 25-sexies Capo I, Sezione III, del Decreto. Si precisa altresì che, che l'art. 187-quinquies TUF prevede una forma di responsabilità amministrativa dell'ente, che si affianca a quella prevista nell'art. in parola, relativa agli illeciti amministrativi di abuso di informazione privilegiate di cui all'art. 187-bis TUF e di manipolazione del mercato di cui all'art. 187-ter TUF.

⁸ Art. 10 della Legge 16 marzo 2006 n°. 146.

⁹ Art. 25-septies, Capo I, Sezione III del Decreto.

¹⁰ Art. 25-octies, Capo I, Sezione III del Decreto.

¹¹ Art. 24-bis del D.Lgs.231/2001, introdotto dalla legge 18 marzo 2008, n. 48

- delitti contro l'industria e il commercio¹³;
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore¹⁴;
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria¹⁵;
- delitti contro la fede pubblica¹⁶.
- reati ambientali¹⁷.

1.5 I reati commessi all'estero

La responsabilità dell'ente prevista dal Decreto si configura anche in relazione a **reati commessi all'estero**, qualora sussistano le seguenti condizioni (Art. 4 del Decreto):

- lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato non procede;
- l'ente ha la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- il reato è commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente;
- se sussistono le condizioni di procedibilità previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p..

1.6 Le vicende modificative dell'ente

Il principio fondamentale, che informa anche l'intera materia della responsabilità dell'ente, stabilisce che *«dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria»* inflitta all'ente *«risponde soltanto l'ente, con il suo patrimonio o il fondo comune»*.

Alle sanzioni pecuniarie inflitte all'ente si applicano i principi delle leggi civili sulla responsabilità dell'ente oggetto di trasformazione per i debiti dell'ente originario.

Per le sanzioni interdittive si è stabilito invece che esse rimangano a carico dell'ente in cui sia rimasto (o sia confluito) il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato, salva la facoltà per l'ente risultante dalla trasformazione di ottenere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.

¹² Art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001, introdotto dall'art. 2, co.29 della legge 15 luglio 2009, n.94

¹³ Art. 25-bis.1. del D.Lgs. 231/2001, introdotto dalla legge n. 99 del 23 luglio 2009

¹⁴ Art. 25-novies, D.Lgs. 231/2001, introdotto dalla legge n.99 del 23 luglio 2009

¹⁵ Art. 25-novies, D.Lgs. 231/01, introdotto dall'art. 4 della legge 3 agosto 2009 n. 116

¹⁶ Art. 25-bis, D.Lgs. 231/01, introdotto dalla legge 99/2009

¹⁷ Art. 25-undecies del D.Lgs.231/2001, introdotto dall'art.2 del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.

Il Decreto sancisce la regola che, nel caso di *«trasformazione dell'ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto»*.

Nel caso di operazioni di fusioni e/o di scissioni, il Decreto prevede che l'ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, *«risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione»*. Al subentrare dell'ente risultante dalla fusione nei rapporti giuridici degli enti fusi consegue dunque un trasferimento della responsabilità in capo all'ente scaturito dalla fusione.

Tuttavia, se la fusione è intervenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice deve tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

Gli enti collettivi beneficiari di un'operazione di scissione, ai quali sia pervenuto il patrimonio (in tutto o in parte) della società scissa sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per reati anteriori alla scissione. L'obbligo è limitato al valore del patrimonio trasferito.

Nel caso di un'operazione di cessione e/o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente.

La responsabilità del cessionario - oltre che limitata al valore dell'azienda oggetto di cessione (o di conferimento) - è peraltro limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

1.7 Sanzioni a carico dell'Ente

Le sanzioni previste¹⁸ a carico dell'Ente, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati presupposto, sono:

- sanzione **pecuniaria**, che può variare a seconda della gravità del reato, del grado di responsabilità dell'ente, dell'attività svolta per eliminare le conseguenze del fatto e attenuarne le conseguenze o per prevenire la commissione di altri illeciti e che tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, e dello scopo di assicurare l'efficacia della sanzione. In caso di condanna dell'ente, la sanzione pecuniaria è sempre applicata;
- sanzioni **interdittive**, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o revoca di licenze o concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi e il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Le sanzioni interdittive sono irrogate, congiuntamente a quella pecuniaria, solo se espressamente previste per quella fattispecie di reato e soltanto quando ricorre almeno una di queste due condizioni: 1) la società ha già commesso in precedenza un illecito da reato; 2) la

¹⁸ Art. 9 e seguenti, Capo I, Sezione II del Decreto.

società ha tratto dal reato un profitto di elevata entità. La durata delle sanzioni interdittive è normalmente temporanea, in un intervallo che va da tre mesi a due anni.

Solo in casi particolarmente gravi, alcune sanzioni possono essere disposte in via definitiva. Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche *in via cautelare*, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti dello stesso tipo di quello già commesso.

Le sanzioni interdittive non sono previste per i reati societari e i reati finanziari.

- **confisca** (e sequestro preventivo in sede cautelare) del profitto e del prezzo del reato, anche in forma per equivalente¹⁹;
- **pubblicazione della sentenza** (che può essere disposta dal giudice quando, nei confronti dell'ente, viene applicata una sanzione interdittiva²⁰).

1.8 Il Modello di organizzazione, gestione e controllo

Il Decreto²¹ introduce una particolare forma di esonero dalla responsabilità in oggetto qualora l'Ente dimostri:

- a. di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso l'organo dirigente, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b. di aver affidato a un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento;
- c. che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e di gestione;
- d. che non vi sia omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Il Decreto prevede inoltre che, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di organizzazione, gestione e controllo debbano **rispondere alle seguenti esigenze**²²:

- 1 individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- 2 predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;

¹⁹ Art. 6, comma 5, Capo I, Sezione II del Decreto.

²⁰ Art. 18, Capo I, Sezione II, del Decreto.

²¹ Art. 6, comma 1, Capo I, Sezione II, del Decreto.

²² Art. 6, comma 2, Capo I, Sezione II, del Decreto.

- 3 prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- 4 prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello di organizzazione e controllo;
- 5 configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello di organizzazione e controllo.

Il Decreto dispone che il modello di organizzazione e controllo possa essere adottato, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare (entro 30 giorni) osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati)²³.

E' infine previsto che negli Enti di piccole dimensioni il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente²⁴.

1.9 Le Linee Guida elaborate da Confindustria

Confindustria ha approvato il testo definitivo²⁵ delle proprie "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001", che possono essere schematizzate secondo i seguenti punti fondamentali:

- individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal Decreto;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli.

Le **componenti più rilevanti del Modello** della Società fondate su quelle individuate da Confindustria, atte a prevenire ragionevolmente la commissione dei reati previsti dal Decreto, sono:

- il Codice Etico (in seguito "Codice Etico");
- il sistema organizzativo;
- il Modello di *Corporate Governance* e i relativi Comitati²⁶;
- il Codice di Autodisciplina delle Società Quotate²⁷, così come adottato dalla Società;

²³ Art. 6, comma 3, Capo I, Sezione II, del Decreto.

²⁴ Art. 6, comma 4, Capo I, Sezione II, del Decreto.

²⁵ Emanate in data 7 marzo 2002, in ultimo aggiornate al 31 marzo 2008.

²⁶ Il Consiglio di Amministrazione della Società ha nominato il Comitato per la Remunerazione e il Comitato per il Controllo Interno.

- le procedure manuali, informatiche e le *policy* aziendali;
- i poteri autorizzativi e di firma;
- i sistemi di controllo e gestione;
- la comunicazione al personale e la formazione dello stesso;
- la procedura relativa al trattamento delle informazioni privilegiate;
- il Codice di *Internal Dealing*²⁸;
- il sistema disciplinare di cui al CCNL.

Tali **componenti del modello di organizzazione e controllo** devono essere uniformate ai seguenti **principi**:

- verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (ad esempio, nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello;
- individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili come segue:
 - autonomia e indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità d'azione;
- obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza;
- possibilità nei "gruppi" di soluzioni organizzative che accentrino presso la capogruppo le funzioni previste dal Decreto, a condizione che:

²⁷ Approvato nel marzo 2006 dal "Comitato per la *corporate governance*" e promosso da Borsa Italiana S.p.A..

²⁸ Approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 19 maggio 2006, ai sensi dell'art.114, co.7° TUF e del Regolamento CONSOB di attuazione n. 11971/1999.

- in ogni controllata, rilevante ai fini del Decreto, sia istituito l'Organismo di Vigilanza, fatta salva la possibilità di attribuire questa funzione direttamente all'organo dirigente della controllata se di piccole dimensioni;
- sia possibile, per l'organismo della controllata, avvalersi delle risorse allocate presso l'analogo Organismo di Vigilanza della capogruppo;
- i dipendenti dell'Organismo di Vigilanza della capogruppo, nell'effettuazione dei controlli presso altre società del gruppo, assumano la veste di professionisti esterni che svolgono la loro attività nell'interesse della controllata, riportando direttamente all'Organismo di Vigilanza di quest'ultima.

Tale soluzione non è tuttavia indicata per i gruppi con controllate quotate, dove l'ingente mole di controlli rende indispensabile l'istituzione presso ogni controllata di un Organismo di Vigilanza dotato di risorse adeguate.

I principi dettati dalle Linee Guida di Confindustria rappresentano ormai una *best practice* cui i *Modelli di organizzazione, gestione e controllo* delle società possono ispirarsi. E' necessario tuttavia evidenziare che ogni singolo modello deve essere redatto con specifico riguardo alla realtà concreta dell'ente cui si riferisce, alla sua attività ed alle sue caratteristiche peculiari. Il singolo modello, dunque, ben può discostarsi dalle qui citate Linee Guida.

2 Il Modello di organizzazione, gestione e controllo

2.1 Obiettivi e contenuti del Modello

2.1.1 Finalità del Modello

Il Modello si propone non solo di creare un sistema di regole e procedure, volto ad prevenire, per quanto ragionevolmente possibile, la commissione di reati, ma altresì di rendere edotti i Destinatari, come definiti nel successivo paragrafo 2.2, delle conseguenze che possono derivare da una condotta non conforme a quelle regole, incluse le sanzioni, che ricadono sull'autore materiale del reato e sulla Società ai sensi del Decreto.

Il Modello intende dunque sensibilizzare i Destinatari, richiamandoli ad un comportamento corretto e trasparente, all'osservanza dei precetti definiti dalla Società e contenuti nel Modello, nonché al rispetto di tutte le regole e le procedure adottate dalla Società stessa.

L'individuazione delle attività esposte al rischio di commissione di reati presupposto o strumentali alla commissione di tali reati ("**attività sensibili**") e la predisposizione di procedure idonee a prevenire la commissione di reati presupposto sono finalizzate a:

- determinare, da un lato, una **piena consapevolezza** in tutti coloro che operano nell'interesse della Società di esporre la Società al rischio di subire una sanzione pecuniaria o interdittiva ai sensi del Decreto;
- determinare, dall'altro lato, una **piena consapevolezza** in tutti coloro che operano nell'interesse della Società che comportamenti non conformi a quanto prescritto dal presente Modello sono fortemente censurati dalla Società, in quanto sempre contrari ai suoi interessi anche quando, apparentemente, la Società potrebbe trarne un vantaggio economico immediato;
- consentire, dall'altro lato, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati presupposto grazie a un **monitoraggio costante** dell'attività.

La Società ritiene che l'adozione di tale Modello, unitamente al Codice Etico, che ne costituisce parte integrante, sia un valido strumento di sensibilizzazione di tutti i dipendenti e di tutti gli *stakeholder* (fornitori, clienti, *partner*, etc.) affinché tutti costoro, nell'espletamento delle proprie attività, adottino comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali cui si ispira la Società nel perseguimento del proprio oggetto sociale, e tali comunque da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto.

L'attuale mappatura delle attività e dei rischi alle stesse connessi, così come descritta nelle sezioni relative, rappresenta la situazione della Società alla data di approvazione del presente Modello Organizzativo; essa è soggetta a valutazione periodica da parte dell'Organismo di Vigilanza di cui al successivo paragrafo 4.

Il presente documento riflette e recepisce la struttura del sistema di controllo interno della Società nel momento della sua approvazione

2.1.2 Principi ispiratori del Modello

I principi fondamentali su cui è costruito il Modello, sono:

- la mappatura delle attività sensibili;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- identificazione delle operazioni significative nell'ambito delle attività sensibili nell'ambito delle quali è presente un possibile rischio di commissione di reati presupposto;
- l'applicazione e il rispetto del principio di separazione delle funzioni, in base al quale nessuno può gestire in autonomia, nell'ambito del ciclo attivo e passivo, un intero processo al di sopra di determinati importi determinati dalla Società;
- l'attribuzione di poteri coerenti con le responsabilità organizzative;
- la verifica *ex post* dei comportamenti aziendali, nonché del corretto funzionamento del Modello, al fine di consentire al Organismo di Vigilanza un aggiornamento periodico del Modello;
- la diffusione e il coinvolgimento di tutti i livelli aziendali nell'attuazione di regole comportamentali, procedure e politiche aziendali conformi ai principi stabiliti nel Modello.

2.1.3 Realizzazione del Modello

Per la redazione del presente Modello, la Società ha tenuto conto, oltre che delle disposizioni del Decreto, della relazione ministeriale accompagnatoria, dei principi generali di un adeguato sistema di controllo interno desumibili dalla miglior pratica internazionale e, infine, dei principi ispiratori delle *“Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231 del 2001”*, elaborate da Confindustria e in precedenza indicati (cfr. paragrafo 1.9).

La Società ha altresì tenuto conto degli strumenti già esistenti, diretti a regolamentare il governo societario, quali lo Statuto e il sistema di deleghe e procure.

La Società ha così messo in atto un progetto interno, sviluppando una serie di attività propedeutiche alla realizzazione di un sistema organizzativo e di gestione, idoneo a prevenire la commissione dei reati secondo le disposizioni del Decreto. Queste attività, suddivise in fasi successive, possono essere così sintetizzate:

- A. *Individuazione delle attività sensibili*: attraverso la ricognizione delle attività svolte dalla Società, le interviste con i responsabili delle funzioni aziendali, l'analisi dell'organigramma aziendale e del sistema di ripartizione delle responsabilità, sono state individuate le aree e le attività in cui è teoricamente possibile la commissione dei reati. La possibilità teorica di commissione dei reati è valutata con riferimento esclusivo alle caratteristiche intrinseche dell'attività, indipendentemente da chi la svolga e senza tener conto di eventuali sistemi di controllo già operativi.
- B. *Identificazione delle procedure di controllo già esistenti*: dall'analisi dei rischi, svolta dalla Direzione, sono state individuate le aree di rischio e in relazione a quelle sono stati coinvolti i responsabili di funzione per l'identificazione dei presidi già esistenti nelle aree sensibili individuate.
- C. *Calcolo del rischio residuale*: per ciascuna attività sensibile è stato stimato il rischio di commissione dei reati tenuto conto delle modalità con cui tale attività è esercitata dalla Società in concreto nonché degli eventuali presidi in essere, con riferimento all'attività in questione.
- D. *Identificazione dei protocolli di prevenzione*: sulla base di quanto osservato nell'attività di analisi sopra descritta, e delle sue risultanze, sono stati, e verranno via via, individuati i protocolli di prevenzione che devono essere attuati per prevenire la commissione dei reati.

2.2 Destinatari del Modello

Sono Destinatari del Modello:

- tutti gli amministratori e coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società o in una sua eventuale unità organizzativa autonoma;
- i dipendenti della Società con qualifica di dirigente, quadro, impiegato o operaio, nel caso di futura assunzione di tali profili, anche quando distaccati in altre sedi della Società per lo svolgimento dell'attività, tra i quali vengono ricompresi anche tutti coloro che collaborano con la Società, in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: collaboratori a progetto, personale somministrato da agenzie terze);
- i Sindaci della Società;
- collaboratori esterni, intesi come coloro che, pur non essendo funzionalmente legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, agiscono sotto la direzione e vigilanza dei vertici aziendali della Società e/o in nome o per conto della Società e nel suo interesse e/o vantaggio (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: procuratori, depositari e consulenti ed agenti).

La Società comunica il presente Modello ai Destinatari attraverso modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati (cfr. paragrafo 6).

I Destinatari del Modello sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

La Società condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello e del Codice Etico, anche se tale comportamento sia realizzato nell'interesse aziendale ovvero con l'intenzione di arrecare un vantaggio alla Società.

In particolare, i Destinatari devono rispettare i seguenti principi:

- evitare di porre in essere comportamenti che integrano le fattispecie di reato previste dal Decreto;
- evitare qualsiasi situazione di conflitto di interesse nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- impostare e mantenere i rapporti con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza, trasparenza ed indipendenza, a garanzia dell'autonomia e della correttezza delle decisioni di quest'ultima;
- esclusi i rapporti riconducibili a meri rapporti di cortesia, evitare di effettuare elargizioni in denaro o in natura a dirigenti, funzionari, dipendenti della Pubblica Amministrazione o a soggetti che potrebbero essere qualificati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio o loro parenti, al fine di influenzare o compensare un'attività relativa all'esercizio del loro ufficio;
- vigilare con la massima attenzione e con le modalità più opportune l'attività dei propri subordinati che hanno un rapporto o che operano con la Pubblica Amministrazione e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;
- qualsiasi acquisto di beni e/o servizi, ivi inclusi i mandati conferiti a consulenti esterni, deve essere svolto nel rispetto dei principi di correttezza, economicità, qualità e liceità;
- i compensi ai soggetti esterni incaricati dalla Società devono essere determinati per iscritto;
- deve essere rispettato, da parte degli amministratori e dei soggetti sottoposti, il principio di trasparenza nell'assunzione delle decisioni aziendali;
- ogni operazione e/o transazione aziendale, intesa nel senso più ampio del termine, deve essere legittima, autorizzata da soggetti che abbiano il potere di farlo e nei limiti di spesa o di operazione agli stessi attribuiti da deleghe funzionali o da procure, coerente, congrua, documentata, registrata ed in ogni tempo verificabile;

- le informazioni e la documentazione rese dai Destinatari del Modello nello svolgimento delle attività di competenza devono rispondere ai principi di veridicità, completezza, correttezza;
- i Destinatari del Modello devono mantenere riservate e non potranno rivelare né impiegare, senza giusta causa, le informazioni e le notizie relative alla Società ed al Gruppo apprese in ragione dell'espletamento delle proprie funzioni.

Con riferimento invece a soggetti diversi rispetto ai Destinatari del Modello, al fine di ottenere la più ampia osservanza dello stesso e di attuare il relativo sistema sanzionatorio, la Società, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza (cfr. paragrafo 4), sentiti i responsabili delle funzioni interessate, qualora necessario, determina i casi in cui richiedere l'applicazione dei principi di cui al Modello e al Codice Etico della Società anche da parte di soggetti esterni diversi dai Destinatari. A tal fine, i contratti che regolano i rapporti con tali soggetti prevederanno apposite clausole (incluse clausole risolutive espresse) che indichino chiaramente le responsabilità e le conseguenze dovute al mancato rispetto del Codice Etico della Società, opportunamente comunicato, e dei principi ispiratori del presente Modello. La Società valuterà i casi più rilevanti nei quali richiedere ai terzi l'obbligo di ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti formulate dall'Organismo di Vigilanza della Società e di segnalare direttamente all'Organismo di Vigilanza della Società le violazioni del Modello, dei principi di cui al Codice Etico o delle procedure stabilite per la loro attuazione.

2.3 Informazioni sulla Società

2.3.1 Attività ed organizzazione della Società

La Società, costituita in Italia il 4 settembre 1972, è attiva sin dai primi anni cinquanta nella progettazione produzione e commercializzazione di attrezzature per carrelli elevatori e per la movimentazione industriale, settore riconducibile alla più vasta categoria della logistica.

Le Società appartenenti al Gruppo, controllate direttamente o indirettamente dalla Società, sono ventidue e sono localizzate in diversi paesi del Mondo, di cui otto (inclusa la Società) svolgono attività di produzione, con stabilimenti situati in Italia, Germania, Finlandia, Stati Uniti d'America e Cina, mentre quattordici svolgono unicamente attività commerciale e distributiva, servendo direttamente i principali mercati mondiali della logistica e della movimentazione delle merci.

La Società è la capofila del Gruppo, attivo nella progettazione, produzione e commercializzazione di una vasta gamma di prodotti impiegati nella movimentazione industriale ed, in particolare, attrezzature per carrelli elevatori piattaforme elevatrici, forche per carrelli elevatori.

La Società e le Società appartenenti al Gruppo, in particolare quelle produttive, attraverso una rete consolidata e limitata di fornitori (i rapporti commerciali con gli stessi risultano essere normalmente rapporti consolidati di medio- lungo termine), acquistano materie prime, componentistica commerciale, semilavorati e lavorazioni. Dall'analisi condotta in merito ai

fornitori, risulta che un numero davvero esiguo degli stessi è riconducibile alle Pubbliche Amministrazioni o è costituito da Società svolgenti servizi pubblici, i cui dipendenti possano costituire incaricati di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 del Codice penale.

I clienti della Società e delle Società del Gruppo (i cui rapporti sono normalmente consolidati e a medio – lungo termine fondati su contratti specifici, in qualche caso di esclusiva) sono quasi esclusivamente costruttori di carrelli elevatori o di macchinari per la movimentazione dei materiali, rivenditori di carrelli elevatori o di prodotti industriali. Saltuariamente i prodotti della Società sono venduti direttamente agli utilizzatori finali. Anche con riferimento ai clienti, l'analisi della lista rappresentativa degli stessi ha evidenziato che in rari casi i relativi dipendenti possono essere astrattamente configurabili quali incaricati di pubblico servizio ai sensi della normativa penale.


Si precisa in ultimo che le Società appartenenti al Gruppo gestiscono in autonomia i rapporti verso i rispettivi fornitori e clienti, pur avendo frequenti scambi di informazioni tra loro.

I rapporti con la Pubblica Amministrazione sono di tipo istituzionale (come a titolo esemplificativo per le licenze, i permessi, le autorizzazioni, le denunce fiscali e di altro genere obbligatorie per l'attività del Gruppo) o comunque necessari per l'attività del Gruppo, ma quest'ultimi limitati a contratti di fornitura, che peraltro rappresentano rarissime eccezioni e per importi assolutamente marginali. I rapporti commerciali con società ex municipalizzate si riferiscono a rapporti di fornitura in acquisto, essenzialmente di *commodities*. Si ricorda che alcuni fornitori, in particolare di energia elettrica, possono essere ricondotti ad aziende pubbliche o esercenti attività di pubblico servizio.

Nell'esercizio della propria attività, il Gruppo si avvale di consulenti fiscali, legali, contabili, tecnici e per la formazione del personale in genere; ma per specifici progetti, il Gruppo si rivolge a consulenti con competenze specifiche.

Al momento presente, il Gruppo si rivolge ad aziende terze per la gestione delle mense aziendali, della pulizia dei locali, per la manutenzione in genere, avente ad oggetto gli stabilimenti e l'impiantistica.

Il presente diagramma offre una visione d'insieme della struttura del Gruppo



In relazione alla struttura del Gruppo ed alla attività nel concreto esercitata, la Direzione della Società ha ritenuto che sia escludibile il rischio di compimento di reati transazionali o di reati all'estero ai sensi del combinato disposto dell'art 4 del Decreto e dell'art. 6 del Codice Penale. Ciononostante, anche al fine di diffondere i propri valori etici e di comportamento, la Società ha ritenuto opportuno avviare la diffusione del proprio Codice Etico in tutte le Società del Gruppo e a diffonderlo a tutti i Destinatari.

2.3.2 Qualificazione giuridica della Società

Nella predisposizione del Modello, la Società ha compiuto un'analisi in merito alla qualificazione giuridica di se medesima, avente lo scopo di determinare se i propri amministratori o dipendenti possano essere considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ai sensi degli artt. 357-358 del Codice Penale. Da tale analisi è emerso che per il tipo di attività svolta, nessuno dei Destinatari possa essere considerato Pubblico Ufficiale o incaricato di pubblico servizio; si sottolinea infatti che, come precedentemente descritto, i rapporti con la Pubblica Amministrazione sono esclusivamente di tipo istituzionale, essendo sporadici i

rapporti commerciali con Enti pubblici o con soggetti privati esercitanti attività di interesse pubblico.

Quanto sopra premesso, l'analisi dei rischi, il Modello e i relativi protocolli non sono pertanto stati predisposti considerando la possibilità concreta che i Destinatari della Società possano essere qualificati come soggetti passivi dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

2.3.3 Struttura Organizzativa della Società

L'organigramma della Società prevede che:

- il vertice aziendale sia rappresentato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dall'Amministratore Delegato²⁹, entrambi titolari di ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria della Società;
- le funzioni aziendali interne si identificano in: (i) "Direzione e Gestione" con a capo il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, (ii) "Finanza, Amministrazione" (iii) "Commerciale"; (iv) "Produzione"; (v) "Assicurazione, Qualità e Post-Vendita"; (vi) "Acquisti"; (vii) "Progettazione"; (viii) "Controllo di Gestione, Internal Auditing ed Investor Relator"; (ix) "Gestione Risorse Umane"; (x) "Sistemi informativi", con a capo i rispettivi dirigenti e responsabili;
- la Società ha inoltre attribuito specifici poteri di firma a determinati soggetti.

2.3.5 I reati "231" rilevanti per la Società

In considerazione dell'attività svolta dalla Società, descritta nel paragrafo 2.3.1 e nel paragrafo 2.3.2, a seguito dell'analisi dei processi aziendali condotta dalla Società, ai fini dell'individuazione delle aree di rischio rilevanti per il Decreto, è emerso che le attività sensibili riguardano:

- i) i reati contro la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 24 e 25 del Decreto;
- ii) i reati societari, di cui all'art. 25-ter del Decreto;
- iii) i reati di Market Abuse, di cui all'art. 25-*sexies* del Decreto;
- iv) i reati contro la persona, di cui all'art. 25-*septies* del Decreto;
- v) i reati contro il patrimonio mediante frode, di cui all'art. 25-*octies* del Decreto;
- vi) i reati informatici e trattamento illecito dei dati di cui all'art. 24-bis;

²⁹ Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è stato nominato dall'assemblea dei soci della Società in data 23 marzo 2006, mentre l'Amministratore delegato è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società con delibera del 19 maggio 2006. Nella medesima occasione il Consiglio di Amministrazione ha attribuito al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato i poteri di ordinaria e straordinaria gestione della Società, stabilendone i relativi limiti, per i quali si rimanda alla medesima delibera.

- vii) i delitti di criminalità organizzata di cui art. 24-ter;
- viii) i delitti contro l'industria e il commercio di cui all'art. 25-bis;
- ix) i delitti in materia di violazione del diritto d'autore di cui all'art. 25-novies;
- x) l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria di cui all'art.25-novies.
- xi) I delitti contro la fede pubblica di cui all'art. 25-bis.
- xii) i reati ambientali di cui all'art. 24-bis

Non si sono invece ravvisati profili di rischio rispetto alla realizzazione delle condotte criminose in materia di falso in monete, carte di pubblico credito in valori bollati, di cui all'art. 25-bis del Decreto, in materia di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico, di cui all'art. 25 *quarter* del Decreto, in materia di mutilazione degli organi genitali femminili, di cui all'art. 25 *quater* .1. del Decreto.

Allo stesso modo, per quanto concerne gli illeciti contro la libertà individuale, di cui all'art. 25 *quinquies* del Decreto e i reati transnazionali previsti dall'art. 10 della Legge n. 146 del 16 marzo 2006, si è ritenuto che in forza dell'ambito di attività della Società, non possano ravvisarsi profili di rischio che rendano ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione, nell'interesse o a vantaggio della medesima Società. Peraltro, si è ritenuto senza dubbio esaustivo il richiamo ai principi contenuti nel Codice Etico della Società, ove si vincolano i **Destinatari** al rispetto dei valori di tutela dell'integrità psico-fisica e della personalità dei dipendenti e al rispetto delle leggi. Nondimeno si ritiene che i medesimi principi etici, contenuti nel suddetto Codice, atti a prevenire gli illeciti contemplati dagli artt. 24, 25 e 25 *ter*, 25-*sexies*, 25-*septies* e 25-*octies* del Decreto, risultino idonei in principio anche alla prevenzione dei reati di cui agli artt. 25 *bis*, *quater* del Decreto summenzionati.

Visto quanto premesso, in relazione ai reati presupposto rilevanti per la Società e in riferimento alle possibili modalità di realizzazione dei comportamenti illeciti, il Modello individua, nelle Parti Speciali, le attività sensibili che possono comportare il rischio della realizzazione dei reati.

A - Reati contro la Pubblica Amministrazione

1 Malversazione a danno dello stato, prevista dall'art. 316-bis c.p. e costituita dalla condotta di chi, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità. Tale reato non è stato ad oggi ritenuto rilevante per la Società.

2 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, prevista dall'art. 316-ter c.p. e costituita dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo

640-bis c.p., mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

- 3 ***Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico***, prevista dall'art. 640 comma 2 num. 1 c.p., e costituita dalla condotta di chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare. Tale reato non è stato ad oggi ritenuto rilevante per la Società
- 4 ***Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche***, prevista dall'art. 640-bis c.p. e costituita dal fatto di cui all'art. 640 c.p. (Truffa) se esso riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.
- 5 ***Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico***, prevista dall'art. 640-ter, comma 2°, c.p. e costituita dalla condotta di chi alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico.
- 6 ***Corruzione per un atto d'ufficio***, prevista dall'art. 318 c.p.(e pene del conduttore prevista dall'art 321 c.p.) e costituita dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa.
- 7 ***Istigazione alla corruzione***, prevista dall'art. 322 c.p. e costituita dalla condotta di chi offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.
- 8 ***Concussione***, prevista dall'art. 317 c.p. e costituita dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio il quale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità.
- 9 ***Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio***, prevista dall'art. 319 c.p. (e la circostanza aggravante prevista dall'art 319 bis c.p.) e costituita dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

10 *Corruzione in atti giudiziari*, prevista dall'art. 319-ter comma 2, c.p. e costituita dai fatti di corruzione, qualora commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

11 *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio*, prevista dall'art. 320 c.p., costituita dal fatto di cui all'art. 319 c.p. qualora commesso dall'incaricato di un pubblico servizio; quello previsto dall'articolo 318 c.p., qualora l'autore rivesta la qualità di pubblico impiegato.

12 *Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri*, previsti dall'art. 322-bis c.p., costituite dai fatti di cui agli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322 c.p., 3° e 4° comma, commessi:

- a. dai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- b. dai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- c. dalle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- d. dai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- e. da coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. Le disposizioni degli articoli 321 e 322 c.p., primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
 - alle persone indicate nel numero 1) di cui sopra, le quali sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi;
 - a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Inoltre, si ricorda che elemento essenziale nei reati contro la Pubblica Amministrazione è la distinzione tra “*funzione pubblica*” e “*pubblico servizio*”.

Per *funzione pubblica* si intende l'esercizio delle attività, disciplinate da norme di diritto pubblico, attinenti alla funzione legislativa, amministrativa e giudiziaria. La funzione pubblica è caratterizzata dall'esercizio del potere autoritativo e del potere certificativo. Colui che “*esercita*

una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa” è qualificato, ai sensi dell’art. 357 c.p., “pubblico ufficiale”.

Per *pubblico servizio* si intende, invece, l’esercizio delle attività di produzione di beni e servizi di interesse generale e assoggettate alla vigilanza di un’Autorità Pubblica o l’esercizio delle attività volte a garantire i diritti fondamentali della persona, quali quello alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all’istruzione, alla libertà di comunicazione etc... Il pubblico servizio è un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi. Colui che “a qualunque titolo presta un pubblico servizio” è qualificato, ai sensi dell’art. 358 c.p., “persona incaricata di un pubblico servizio”.

B - Reati societari:

- 1** *False comunicazioni sociali*, previste dall’art. 2621 c.c. e costituite dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei sindaci e dei liquidatori i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del Gruppo al quale essa appartiene, alterandola in modo sensibile e idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi.
- 2** *False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori*, previste dall’art. 2622 c.c. e costituite dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei sindaci e dei liquidatori i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria *della società o del Gruppo al quale essa appartiene, alterandola in modo sensibile e idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori.*
- 3** *Falso in prospetto*, previsto dall’art. 173 bis del TUF, e rappresentato dalla condotta di chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all’investimento o l’ammissione alla quotazione dei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l’intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati e notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari.
- 4** *Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione*, previste dall’art. 2624 c.c. e costituite dalla condotta dei responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni,

con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione.

- 5 ***Impedito controllo***, previsto dall'art. 2625 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione.
- 6 ***Indebita restituzione dei conferimenti***, prevista dall'art. 2626 c.c. e costituita dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.
- 7 ***Illegale ripartizione degli utili e delle riserve***, prevista dall'art. 2627 c.c. e costituita dalla condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.
- 8 ***Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società Capogruppo***, previste dall'art. 2628 c.c. e costituite dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; ovvero dagli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società Capogruppo, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
- 9 ***Operazioni in pregiudizio dei creditori***, previste dall'art. 2629 c.c. e costituite dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.
- 10 ***Omessa comunicazione dei conflitti di interesse***, previsto dall'art. 2629-bis c.c. e costituito dalla condotta dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del TUF, che viola gli obblighi di cui all'art. 2391 c.c., primo comma, il quale stabilisce che : "L'amministratore, che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello della società, deve darne notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale, e deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa").
- 11 ***Formazione fittizia del capitale***, prevista dall'art. 2632 c.c. e costituita dalla condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di

azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

- 12 *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori***, prevista dall'art. 2633 c.c. e costituita dalla condotta dei liquidatori i quali, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori. Tale reato non è stato ad oggi ritenuto rilevante per la Società.
- 13 *Illecita influenza sull'assemblea***, prevista dall'art. 2636 c.c. e costituita dalla condotta di chi, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
- 14 *Aggiotaggio***, previsto dall'art. 2637 c.c. e costituito dalla condotta di chi diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.
- 15 *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza***, previsto dall'art. 2638 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei sindaci e dei liquidatori di società o enti e degli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi; ovvero dal fatto commesso dagli amministratori, dai direttori generali, dai sindaci e dai liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

C - Abusi di mercato

1 *Abuso di informazioni privilegiate*, previsto dall'art. 184 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, modificato dalla legge 18 aprile 2005, n. 62, e costituito dal fatto di chi:

1. essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
 - a. acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b. comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c. raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a);

2. essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, compie talune delle azioni di cui al precedente punto 1.

2 Manipolazione del mercato, prevista dall'art. 185 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, modificato dalla legge 18 aprile 2005, n. 62, e costituita dalla condotta di chi diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari.

D – Reati contro la persona

1. *Omicidio Colposo*, previsto dall'art. 589 c.p., è costituito dal fatto di chi, con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro cagiona per colpa la morte di una persona.

2. *Lesioni personali colpose*, previsto dall'art. 590 c.p., è costituito dal fatto di chi, con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro cagiona ad una persona, per colpa, una lesione grave o gravissima.

E – Reati contro il patrimonio mediante frode

1. *Ricettazione*, previsto dall'art. 648 c.p., è costituito dal fatto di chi al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare

2. *Riciclaggio*, previsto dall'art. 648-bis c.p., è costituito dal fatto di chi sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa

3. *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*, previsto dall'art. 648 – ter c.p., è costituito dal fatto di chi impiega in attività economiche o finanziarie, denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

F - Reati informatici e trattamento illecito dei dati

1. *Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art.615-ter c.p.)* Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, e' punito con la reclusione fino a tre anni.
2. *Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art.615- quater c.p.)* Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, e' punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire dieci milioni
3. *Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art.615 - quinquies c.p.)* Chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, e' punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a lire venti milioni.
4. *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art.617- quater c.p.)* Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
5. *Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art.617- quinquies c.p.)* Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena e' della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.
6. *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art.635- bis c.p.)* Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, e' punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto e' commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena e' della reclusione da uno a quattro anni.
7. *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art.635- ter c.p.)* Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
8. *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art.635- quater c.p.)* Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi,

distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

9. *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art.635-quinquies c.p.)* Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
10. *Documenti informatici (art.491- bis c.p.)* Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.
11. *Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art.640- quinquies c.p.)* Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

G - Reati di criminalità organizzata

1. *Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)* Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti [305, 306], coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.
2. *Associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)* Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni [604].
3. *Associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone (art. 601 c.p.)* Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni [604; c.nav. 1152, 1153].
4. *Associazione per delinquere finalizzata all'acquisto e alienazione di schiavi (602 c.p.)* Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.
5. *Associazione per delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina (art. 12, comma 3-bis d.lgs. n. 286/1998) (art. 416. comma 6, c.p.)*. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,

chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

6. *Associazioni di tipo mafioso anche straniere (articolo 416-bis c.p.)* Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni [112 n. 2].
7. *Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)* La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416bis in cambio della erogazione di denaro.
8. *Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)* Chiunque sequestra [605] una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta [586].
9. *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)*. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione e' punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni
10. *Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5), c.p.p.)*. I delitti in esame sono disciplinati dalla normativa speciale in materia di armi ed esplosivi, contenuta nel r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nella l. 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi) e nella l. 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi).

H – Delitti contro l'industria e il commercio

1. *Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.)* Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da centotré euro a milletré euro.
2. *Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art.513 bis c.p.)* Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni

3. *Frodi contro le industrie nazionali (art.514 c.p.)* Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi [c.c. 2563-2574] contraffatti o alterati [473, 474], cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni [64], e con la multa non inferiore a cinquecentosedici euro. [518]
4. *Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)* Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto [440-445, 455-459], con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a duemilasessantacinque euro.
5. *Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.)* Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a milletrentadue euro.
6. *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)* Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri [c.c. 2563-2574], atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno (4) o con la multa fino a milletrentadue euro.
7. *Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale. (art. 517-ter c.p.)* Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
8. *Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)* Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I – Violazione del diritto d'Autore

1. *Difese e sanzioni penali (art.171, comma 1, lett. a bis, e comma 3)* Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:
 - a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.
2. *Art. 171-bis*
 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre

anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

3. *Art. 171-ter*

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

4. *Art. 171-septies*

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

5. *Art. 171-octies*

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi . visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

L – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

1. *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).* Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

M – Delitti contro la fede pubblica

1. *Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni* Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.
2. *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni* Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

N – Reati Ambientali

1. **Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose** Comma 1 Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro. Comma 2 Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

2. **Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni** Comma 3 Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.
3. **Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite** Comma 5 (Primo periodo) Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.
4. **Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee** Comma 11 Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli art. 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.
5. **Scarichi da navi o aeromobili di sostanze vietate** Comma 13 Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.
6. **Attività di gestione di rifiuti non autorizzata** Comma 1 (Lettera a) - Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 21 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
7. **Discarica non autorizzata** Comma 3 (Primo periodo) - Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. Comma 3 (Secondo periodo) - Chiunque realizza o gestisce una

discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

8. **Miscelazione di rifiuti** Comma 5 - Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
9. **Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi** Comma 6 (Primo periodo) - Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.
10. **Bonifica dei siti** Comma 1 - Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro Comma 2 - Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.
11. **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari** Comma 4 (Secondo periodo) - Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
12. **Traffico illecito di rifiuti** Comma 1 - Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

13. **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti** Comma 1 - Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.
14. **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività** Comma 2 - Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni
15. **Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria** Comma 2 - Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. Comma 5 - Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.
16. **Uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette** Chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide un esemplare appartenente ad una specie animale selvatica protetta è punito se il fatto non costituisce un più grave reato con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro. Chiunque, fuori dai casi consentiti, preleva o possiede un esemplare appartenente ad una specie animale selvatica protetta è punito se il fatto non costituisce un più grave reato con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 3.000 euro. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un esemplare appartenente ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro. Chiunque, fuori dai casi consentiti, preleva o possiede un esemplare appartenente ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 2.000 euro.
17. **Danneggiamento di habitat** Chiunque distrugge o comunque deteriora in modo significativo un habitat all'interno di un sito protetto è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale, per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.
18. **Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione** Comma 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e

successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione. Comma 2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi

19. **Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione** Comma 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, e' punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità' degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997,

e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento. Comma 2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

20. **Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione** Comma 1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.
21. **Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione** Comma 4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica) è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.
22. **Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive** Comma 7. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.
23. **Inquinamento doloso provocato da navi** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonchè i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 1) e da duecento a trecento quote (comma 2).
24. **Inquinamento colposo provocato da navi** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonchè i membri dell'equipaggio, il

proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

2.4 Individuazione e analisi delle attività sensibili

L'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2001, indica i requisiti essenziali per la costruzione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo. In particolare, le lettere a) e b) si riferiscono espressamente ad un tipico sistema di gestione dei rischi (c.d. modello di *risk management*).

La Società ha proceduto ad un'analisi del contesto aziendale, al fine di evidenziare i settori e le aree di attività in cui sia ipotizzabile la realizzazione dei reati presupposto previsti dal Decreto, ritenuti rilevanti per la Società, ai sensi del paragrafo 2.3.

Come evidenziato nel paragrafo 2.1.3, la "mappatura" dei rischi ha avuto ad oggetto l'attività che comportano rapporti con la Pubblica Amministrazione (sensibili o strumentali al compimento dei reati disciplinati dagli artt. 24 e 25 del Decreto) e le attività reputate a rischio di commissione di reati societari di cui all'art. 25-ter del Decreto, come in dettaglio meglio rappresentate, rispettivamente, nella Parte Speciale A [Reati contro la Pubblica Amministrazione], nella Parte Speciale B [Reati Societari] e nella Parte Speciale C [Reati di *Market Abuse*], nella Parte Speciale D [Reati contro la persona], nella Parte Speciale E [Reati contro il patrimonio mediante frode] del presente Modello.

Per ciascuna area di attività a rischio, sono state effettuate analisi volte all'approfondimento e ad una migliore contestualizzazione delle attività potenzialmente a rischio di reato, con riferimento a:

- soggetti esterni (es. *outsourcer*) di cui la Società si avvale nell'esercizio delle attività;

- deleghe formali di potere e di responsabilità;
- contrattualistica;
- prassi e/o procedure formalizzate e/o attuate dalla Società.

La “mappatura” delle attività a rischio potenziale di reato ha costituito il punto di partenza per la costruzione del Modello e ne rappresenta una delle componenti fondamentali. Per una migliore e più puntuale analisi dei profili di rischio in capo alla Società sono state altresì predisposte schede di matrici di rischio potenziale.

2.5 Adozione, modifica e aggiornamento del Modello

2.5.1 Adozione del Modello

La Società, sensibile all’esigenza di diffondere e consolidare la cultura della trasparenza e dell’integrità etica dei comportamenti, nonché consapevole dell’importanza di assicurare condizioni di correttezza nella conduzione degli affari e nelle attività aziendali a tutela della posizione e dell’immagine propria e delle aspettative di azionisti e *stakeholder*, adotta il **Modello di organizzazione, gestione e controllo** previsto dal Decreto, fissandone i principi di riferimento.

Il presente Modello, costituito dalla Parte Generale, dalla Parte Speciale “A” – “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”, dalla Parte Speciale “B” – “Reati Societari” e dalla Parte Speciale “C” – “Reati di *Market Abuse*” - è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società con delibera del 26 marzo 2008. Successivamente il Modello è stato aggiornato prevedendo le Parti Speciali “D” ed “E” alla luce dell’introduzione delle nuove fattispecie penali contenute negli artt. 25-*septies* e 25-*octies* del Decreto relative rispettivamente ai “Reati contro la persona” ed ai “Reati contro il patrimonio mediante frode”.

2.5.2 Modifiche e aggiornamento del Modello

Come sancito dal Decreto, il Modello è “atto di emanazione dell’organo dirigente”³⁰. Di conseguenza, le successive modifiche nonché le eventuali integrazioni sostanziali sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società.

L’Organismo di Vigilanza comunica tempestivamente al Presidente della Società o al Consiglio di Amministrazione fatti e circostanze riscontrate nella propria attività di vigilanza sul Modello che richiedono un aggiornamento del Modello stesso, proponendo le necessarie modifiche.

³⁰ Art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto.

2.5.3 Adozione del Modello da parte delle Società appartenenti al gruppo

Il presente Modello viene adottato dalla Società, mentre tutte le Società appartenenti al Gruppo adotteranno il Codice Etico in relazione alla parte applicabile in base alla attività effettivamente esercitata.

Il Codice Etico è stato tradotto in lingua inglese e condiviso con i dirigenti delle Società del Gruppo .

3 Elementi del “governo societario”

3.1 Codice Etico

Il **Codice Etico** è uno strumento di portata generale, finalizzato alla promozione di una “deontologia aziendale” presso la Società verso tutti i portatori di interessi.

Esso mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti al di là e indipendentemente da quanto previsto a livello normativo.

La Società ha adottato il Codice Etico con delibera del Consiglio di Amministrazione 26 marzo 2008, con il quale ha integrato e parzialmente modificato la propria Carta dei Valori Aziendali, già in essere fin dal 2003.

Le regole di comportamento contenute nelle Parti Speciali del Modello si integrano pienamente con quelle del Codice Etico e formano un corpus di norme interne con lo scopo di incentivare la cultura dell’etica e della trasparenza aziendale.

I comportamenti dei Destinatari del Modello devono conformarsi alle regole di condotta - sia generali sia specifiche - previste nel Codice Etico.

3.2 Assegnazione delle deleghe e dei poteri di firma

La Società si impegna a dotarsi, mantenere e comunicare un sistema organizzativo che definisca in modo formalizzato e chiaro l’attribuzione delle responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all’interno dell’azienda, nonché i livelli di dipendenza gerarchica

Inoltre, la Società adotta un sistema di deleghe e poteri di firma verso l’esterno coerente con le responsabilità assegnate a ciascun amministratore o dipendente, con la previsione, quando opportuno, di una puntuale indicazione di soglie quantitative di spesa. La Società adotta strumenti di comunicazione e di pubblicità di tali poteri che ne garantiscano la conoscenza da parte dei soggetti esterni.

In termini generali, il sistema delle deleghe funzionali assicura che:

- l’esercizio dei poteri nell’ambito di un processo decisionale sia svolto da posizioni di responsabilità congruenti con l’importanza e/o la criticità di determinate operazioni economiche;
- al processo decisionale partecipino i soggetti che svolgono le attività oggetto dell’esercizio dei poteri;

- i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti, coerenti tra loro e conosciuti all'interno della organizzazione societaria;
- sia costantemente aggiornata la mappatura dei soggetti cui sia stato conferito il potere di impegnare la Società verso i terzi.

3.3 Gestione delle risorse finanziarie

Le modalità di gestione e di controllo dei flussi finanziari devono essere oggetto di analisi periodica da parte dell'Organismo di Vigilanza nell'ambito della sua attività di vigilanza. L'Organismo di Vigilanza della Società potrà conseguentemente in essere adeguati controlli aventi lo scopo di verificare il costante rispetto dei principi definiti.

I principi che seguono dovranno costituire il presupposto della operatività della Società in tema di gestione delle risorse finanziarie:

- non vi sia identità soggettiva fra coloro che i) assumono o attuano le decisioni, ii) coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni effettuate e iii) coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure aziendali;
- la scelta delle controparti contrattuali (es. fornitori, consulenti, etc.) deve essere effettuata in base ai processi di qualità che la Società ha stabilito, improntati ai principi di trasparenza, obiettività ed economicità. Il rispetto dei processi di qualità è demandato alla Funzione di Assicurazione, Qualità e Post-Vendita;
- le prestazioni effettuate dalle controparti contrattuali in favore della Società devono essere costantemente monitorate. In caso di comportamenti non conformi ai principi etici aziendali e/o in violazione dei principi contenuti nel presente Modello la controparte contrattuale può essere esclusa dall'elenco dei soggetti terzi con cui opera la Società;
- gli incarichi conferiti a collaboratori esterni e/o a consulenti devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione preventiva del compenso pattuito;
- sono stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione di quantitativi di somme in linea con le competenze e le responsabilità affidate alle singole persone;
- nell'ambito delle operazioni di cassa, il superamento dei limiti di cui al punto precedente può avvenire solo nel rispetto dell'iter di autorizzazione previsto dalle procedure aziendali e previa adeguata motivazione;
- le operazioni che comportano l'utilizzazione o l'impiego di risorse economiche o finanziarie devono avere una causale espressa ed essere documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile.

- nessun pagamento di importo superiore ad Euro 2.000,00 può essere effettuato in contanti o in natura, fatta salva espressa autorizzazione o ratifica scritte e motivate a firma del Presidente o dell'Amministratore Delegato;

nell'impiego delle proprie risorse finanziarie la Società si avvarrà esclusivamente di intermediari finanziari e bancari sottoposti ad una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea.

3.4 Principi generali per la redazione dei protocolli

Fatto salvo quanto specificamente indicato nelle Sezioni A e B del Modello, per la prevenzione dei Reati i protocolli devono assicurare il rispetto dei seguenti **principi generali**:

- ✚ **tracciabilità;**
- ✚ **separazione dei compiti;**
- ✚ **poteri di firma e poteri autorizzativi;**
- ✚ **archiviazione/tenuta dei documenti;**
- ✚ **riservatezza e tutela dell'abuso delle informazioni privilegiate;**
- ✚ **regolamentazione.**

Precisamente, in linea di principio:

- ✚ **tracciabilità:** la formazione degli atti e delle fonti informative/documentali, utilizzate a supporto dell'attività svolta, deve essere sempre ricostruibile, a garanzia della trasparenza e della controllabilità delle scelte effettuate e ogni operazione e/o transazione aziendale sia autorizzata da chi ne abbia i poteri;
- ✚ **separazione di compiti:** non deve esserci identità soggettiva tra coloro che assumono o attuano le decisioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge o dalle procedure societarie;
- ✚ **poteri di firma e poteri autorizzativi:** devono esistere regole formalizzate per l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni; solo persone espressamente autorizzate possono impegnare la Società od autorizzare il compimento di operazioni con rilevanza interna o esterna alla Società;
- ✚ **archiviazione / tenuta dei documenti:** i documenti riguardanti l'attività devono essere archiviati e conservati, a cura della funzione competente;

- ✚ **riservatezza e tutela dell'abuso delle informazioni privilegiate:** l'accesso ai documenti già archiviati, di cui al punto precedente, deve essere motivato e consentito solo ai soggetti competenti in base alle norme interne, o a relativi delegati, al collegio sindacale, alla società di revisione e all'Organismo di Vigilanza. Inoltre, tutti i Destinatari mantengono riservate le informazioni privilegiate, o destinate a diventare tali, cui abbiano accesso nel corso della propria attività, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti interni della Società in materia di informazioni privilegiate degli emittenti titoli quotati;
- ✚ **regolamentazione:** devono esistere disposizioni aziendali idonee a fornire almeno principi di riferimento per la regolamentazione delle attività sensibili.

Qualora, in casi di particolare urgenza, non sia possibile il rispetto integrale degli indicati principi deve essere inviata immediata informazione all'Organismo di Vigilanza.

4 L'Organismo di Vigilanza

4.1 Istituzione

Il compito di vigilare continuativamente sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di proporre l'aggiornamento, è affidato ad un organismo della Società dotato di autonomia e indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni nonché di adeguata professionalità in materia di controllo dei rischi connessi alla specifica attività svolta dalla Società e dei relativi profili giuridici.

In attuazione di quanto previsto dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, nomina l'Organismo di Vigilanza (nel seguito anche "OdV") "plurisoggettivo", costituito da n. 3 membri, di cui la maggioranza non appartenenti al personale, dipendente o meno, della Società o della Società Capogruppo o di altre Società appartenenti al Gruppo. Vengono considerati non appartenenti alla Società ai fini della presente disposizione eventuali amministratori non muniti di deleghe di poteri della Società o della Società Capogruppo o di altre Società appartenenti al Gruppo.

La scelta dei membri dell'Organismo di Vigilanza deve rispondere ai requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione.

L'Organismo di Vigilanza riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione della Società.

Il Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire la presenza e la permanenza in capo ai membri dell'Organismo di Vigilanza dei requisiti richiesti, valuta periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza e dei suoi membri, in termini di organizzazione, poteri, indipendenza e professionalità, apportando le modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie.

Il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza è disciplinato da un apposito Regolamento, predisposto dall'Organismo medesimo ed approvato dal Consiglio di Amministrazione. Tale regolamento prevede, tra l'altro:

- le modalità di nomina, di cessazione e di sostituzione dei membri dell'Organismo;
- le modalità di convocazione, riunione e di deliberazione dell'Organismo;

4.2 Ruolo e poteri

L'Organismo di Vigilanza ha la **funzione** di vigilare costantemente:

- sull'**osservanza** del Modello da parte di tutti i Destinatari definiti nel paragrafo 2.2;
- sull'**adeguatezza** del Modello in relazione alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;

- sulla **effettiva attuazione** delle prescrizioni del Modello nell'ambito dello svolgimento delle attività della Società;
- sull'**aggiornamento** del Modello, sull'attuazione e sull'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte (**follow-up**), proponendo al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali modifiche laddove si riscontrino esigenze di adeguamento al Modello in relazione ai mutamenti della struttura e dell'organizzazione aziendale, del quadro normativo di riferimento o di altri eventi significativi.

L'Organo di Vigilanza deve essere in grado di agire in completa autonomia per verificare l'efficacia preventiva e la effettiva attuazione del Modello.

L'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale. Può richiedere le informazioni a tutti i Destinatari del Modello (vedi paragrafo 2.2) e, ove necessario, alla società di revisione, nonché acquisire tutti i dati rilevanti per lo svolgimento della propria attività di vigilanza.

L'Organismo dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un budget annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Organismo stesso, dando evidenza al Consiglio di Amministrazione delle spese effettuate.

L'Organismo può impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa in presenza di situazioni eccezionali e urgenti, con l'obbligo di dare informazione al Consiglio di Amministrazione nella riunione immediatamente successiva.

Nello svolgimento delle attività l'Organismo può avvalersi di personale dipendente e/o di società esterne con personale professionale specializzato e di prestazioni di collaboratori esterni, rimanendo, però, sempre direttamente responsabile dell'adempimento degli obblighi di vigilanza e controllo derivanti dal Decreto.

4.3 Attività dell'Organismo di Vigilanza

Dal punto di vista operativo, è affidato all'Organismo di Vigilanza il compito di:

- verificare periodicamente la completezza e correttezza della mappatura delle aree potenzialmente a rischio di reato ("attività sensibili"), al fine di adeguarle ai mutamenti dell'attività di impresa e/o della struttura aziendale. A tal fine, all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate da parte del management, di coloro che esercitano le attività di controllo e dei responsabili delle singole Funzioni (cfr. paragrafo 5.), le eventuali situazioni che possono esporre la Società al rischio di commissione di uno dei reati di cui alla Parte Speciale del presente Modello. Tutte le comunicazioni devono essere effettuate in forma scritta e nei tempi e con le modalità di trasmissione definite dall'Organismo di Vigilanza;
- esaminare l'informativa periodica predisposta dai Responsabili interni di Funzione, come fonte informativa privilegiata sul livello di attuazione del Modello;

- pianificare ed effettuare periodicamente, verifiche volte all'accertamento di quanto previsto dal Modello, in particolare assicurare che le procedure ed i controlli previsti siano posti in essere e documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati. Si osserva, tuttavia, che l'attività di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza non può in alcun modo sostituire le attività di controllo demandate alla responsabilità primaria del management operativo, che sono considerate parte integrante di ogni processo aziendale (cd. "controllo di linea"). L'Organismo di Vigilanza nello svolgimento delle citate verifiche e dei suoi compiti in genere può delegare alcuni compiti di natura tecnica particolarmente complessi a soggetti terzi, dopo averne informato il Presidente o l'Amministratore Delegato della Società ed avvalersi in ogni caso, quale proprio braccio operativo, del Responsabile della Funzione di controllo interno della Società Capogruppo;
- effettuare periodicamente verifiche mirate alla verifica di determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle attività sensibili. I risultati di tali verifiche devono essere oggetto di specifico rapporto, che sarà parte integrante della relazione scritta sull'attività di cui al paragrafo 5.3.;
- curare il costante aggiornamento del Modello. A tal fine, anche coordinandosi con le Funzioni aziendali competenti, l'Organismo di Vigilanza deve:
 - verificare l'esistenza di nuove attività sensibili;
 - garantire che le azioni correttive necessarie a rendere il Modello adeguato ed efficace siano intraprese tempestivamente;
 - raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute in attuazione del Modello;
 - aggiornare la lista delle informazioni necessarie per un corretto svolgimento della propria attività di vigilanza, ed in particolare:
 - a. sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la Società al rischio di commissione di uno dei reati di cui alla Parte Speciale del presente Modello;
 - b. sui rapporti con i soggetti terzi;
 - promuovere iniziative, coordinandosi con il Presidente o con l'Amministratore Delegato della Società, per la formazione del personale sulle finalità e sui contenuti del Modello;
 - suggerire al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche e/o integrazioni del Modello in esito alle attività svolte.

5 Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza

5.1 Raccolta delle informazioni da parte dell'Organismo di Vigilanza

Tutti i Destinatari, come indicati nel paragrafo 2.2, sono tenuti a collaborare per una piena ed efficace attuazione del Modello segnalando, immediatamente, ogni eventuale notizia di presunto reato ed ogni presunta violazione del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione.

L'Organismo di Vigilanza, nonché i soggetti dei quali l'Organismo, a qualsiasi titolo, si avvale, sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o attività.

La Società adotta misure idonee affinché sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità di chi trasmette informazioni all'OdV. E' vietata qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti di coloro che effettuano in buona fede segnalazioni all'OdV. La Società si riserva ogni azione contro chiunque effettua in mala fede segnalazioni non veritiere.

In conformità a quanto disposto dal Decreto (art. 6, co. 2, lett. d), si stabilisce che:

- gli organi sociali sono tenuti a comunicare all'Organismo di Vigilanza ogni informazione utile allo svolgimento dell'attività di controllo e di verifica sull'osservanza del Modello, per assicurarne il funzionamento e la corretta attuazione;
- i medesimi obblighi informativi sono previsti in capo ai responsabili delle funzioni interessate dalle attività sensibili, ai quali viene inoltre richiesto di comunicare periodicamente, o almeno semestralmente, all'Organismo di Vigilanza lo stato di attuazione dei protocolli di prevenzione delle attività a rischio di propria competenza, nonché l'indicazione motivata dell'eventuale necessità di modifiche del Modello o dei predetti protocolli. L'OdV può richiedere, di volta in volta, che la relazione contenga informazioni ulteriori rispetto a quelle indicate.
- i dipendenti e tutti i collaboratori esterni, come indicati nel paragrafo 2.2, sono tenuti a segnalare direttamente all'OdV le violazioni del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione nonché ogni altra informazione utile allo svolgimento dell'attività di controllo e alla verifica sull'adeguatezza del Modello.

Pertanto, le comunicazioni all'Organismo si riferiscono come minimo ai seguenti argomenti:

- eventuali violazioni e/o segnalazioni di fatti o atti anomali;
- sanzioni e procedimenti disciplinari avviati per tutte le violazioni;
- provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- eventuale contenzioso giudiziario relativo alle sanzioni disciplinari per le violazioni del Modello;

- eventuali mutamenti nell'attività o nell'organizzazione aziendale;
- eventuali problematiche sorte riguardo alle modalità di attuazione delle procedure previste dal Modello o adottate in attuazione o alla luce dello stesso e del Codice Etico;
- eventuali proposte di integrazioni e/o modifiche del Modello;
- risultati delle attività di ispezione e controllo svolte;
- informazioni ricevute dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio Sindacale o dalla società di revisione o dal management aziendale;
- la valutazione complessiva sul funzionamento del Modello con eventuali indicazioni per integrazioni, correzioni o modifiche.

5.2 Gestione delle segnalazioni ricevute dall'Organismo di Vigilanza

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, oltre alla documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi e attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.

Le segnalazioni di presunte violazioni, nonché ogni altra comunicazione in riferimento al Modello (quali ad esempio la richiesta di un aggiornamento, l'invio di report, etc.) avvengono in forma non anonima, anche tramite posta elettronica presso una casella di posta elettronica dedicata espressamente a tale scopo e ad accesso riservato esclusivamente ai componenti dell'Organismo di Vigilanza.

Qualora l'accesso al sistema informatico non sia possibile o non sia disponibile, la comunicazione può avvenire tramite posta interna indirizzata alla casella di posta elettronica del Presidente dell'Organismo di Vigilanza che provvederà ad informare gli altri componenti dell'avvenuta ricezione.

Tutte le comunicazioni sono conservate, a cura dell'Organismo di Vigilanza, in un apposito archivio, secondo modalità definite dall'Organismo di Vigilanza e, come già detto, tali da assicurare la riservatezza circa l'identità di chi ha effettuato la comunicazione, prestando particolare attenzione alle segnalazioni di presunte violazioni.

Valgono al riguardo i seguenti principi:

- l'afflusso di segnalazioni deve essere canalizzato verso l'Organismo di Vigilanza, che valuterà le segnalazioni ricevute, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad indagine interna;

- le segnalazioni potranno essere sia in forma orale che in forma scritta e avere a oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e propone le azioni da intraprendere anche sotto il profilo sanzionatorio, secondo quanto previsto dal paragrafo 7.

All'Organismo di Vigilanza devono altresì essere comunicate le notizie relative:

- ai procedimenti disciplinari azionati per violazioni del Modello;
- alle sanzioni disciplinari irrogate;
- ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

5.3 Reporting dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve comunicare al Consiglio di Amministrazione:

- all'**inizio di ciascun esercizio** - il piano delle attività che intende svolgere per adempiere ai suoi compiti;
- **periodicamente** - lo stato di avanzamento del piano definito ed eventuali cambiamenti apportati al piano, fornendo adeguate motivazioni;
- **immediatamente** - eventuali problematiche significative scaturite dall'attività di vigilanza effettuata;
- relazionare, **almeno annualmente**, con relazione scritta sull'attività svolta e sui risultati della stessa.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere invitato a relazionare periodicamente al Collegio sindacale e al Consiglio di Amministrazione in merito alle proprie attività.

L'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, comunicare al Presidente o all'Amministratore Delegato:

- 1 i risultati dei propri accertamenti al fine di migliorare le procedure di attuazione del Modello. In tali ipotesi, il Presidente o l'Amministratore Delegato devono preventivamente informare l'Organismo di Vigilanza delle azioni che intendono porre in essere per modificare le suddette procedure, nonché le motivazioni a sostegno di ogni modifica ritenuta necessaria;
- 2 eventuali comportamenti/azioni non in linea con il Codice Etico e con le procedure aziendali, al fine di:

- acquisire tutti gli elementi per effettuare eventuali comunicazioni alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
- evitare il ripetersi dell'accadimento, dando indicazioni per la rimozione delle carenze.

Le attività indicate al punto 2), dovranno essere comunicate dall'Organismo di Vigilanza al Consiglio di Amministrazione nel più breve tempo possibile.

Nell'ambito dell'attività di cui al punto 2) l'Organismo di Vigilanza può avvalersi del supporto anche di quelle funzioni aziendali, che possono collaborare nell'attività di accertamento e nell'individuazione delle azioni volte a impedire il ripetersi delle violazioni al Modello.

L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di informare immediatamente il Collegio Sindacale qualora la violazione riguardi i vertici dell'Azienda e/o il Consiglio di Amministrazione.

Le copie dei verbali e delle relazioni previste in questo paragrafo saranno custodite dall'Organismo di Vigilanza.

6 Formazione e comunicazione

6.1 Dipendenti e soggetti con funzione di gestione, amministrazione, direzione e controllo

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo della Società garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute nei confronti di tutti i dipendenti e di tutti i soggetti con funzione di gestione, amministrazione, direzione e controllo. Tale obiettivo riguarda sia le risorse già presenti in azienda, sia quelle che ne faranno parte in futuro.

Il livello di formazione e comunicazione è attuato con un differente grado di approfondimento, in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle "attività sensibili".

L'Organismo di Vigilanza cura, d'intesa con l'Amministratore Delegato, che il programma di formazione sia adeguato ed efficacemente attuato. Le iniziative di formazione possono svolgersi anche a distanza o mediante l'utilizzo di sistemi informatici.

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è gestita dall'Amministratore Delegato che si coordinerà a tal fine con il Responsabile delle Risorse Umane della Società Capogruppo, in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza.

6.2 Collaboratori esterni

Sono fornite ai tali soggetti apposite comunicazioni sulle condotte comportamentali e sulle procedure da adottare sulla base del presente Modello organizzativo.

7 Sistema sanzionatorio

7.1 Obiettivi

Ai sensi degli artt. 6, comma 2, lett. e), e 7, comma 4, lett. b) del Decreto, il Modello può ritenersi efficacemente attuato solo qualora preveda un sistema sanzionatorio idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle regole e delle misure in esso indicate.

Il rispetto delle disposizione del Modello vale ed è vincolante nell'ambito dei rapporti di lavoro o di incarico di qualsiasi tipologia e natura, inclusi quelli con Amministratori, Sindaci, dirigenti, collaboratori a progetto, part-time, nonché negli altri contratti di collaborazione.

L'applicazione di sanzioni disciplinari per violazione delle regole di condotta aziendali prescinde dall'esito del giudizio penale, in quanto tali regole sono assunte dalla Società in piena autonomia e a prescindere dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

A titolo esemplificativo, costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

- la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei principi e delle procedure previste dal presente Modello o stabilite per la sua attuazione;
- la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera;
- l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non veritiera;
- l'omessa redazione della documentazione richiesta dal presente Modello o dalle procedure stabilite per la sua attuazione;
- la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione inerente la procedura per sottrarsi al sistema dei controlli previsto dal Modello;
- l'ostacolo alla attività di vigilanza dell'OdV o dei soggetti dei quali lo stesso si avvale;
- l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni;
- la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal Modello.

7.2 Accertamenti di violazione

In caso di segnalazioni di presunte violazioni, l'Organismo di Vigilanza si attiva immediatamente per dare corso ai necessari accertamenti ispirandosi ai principi di trasparenza e di equità, al fine di garantire il diritto di difesa dei soggetti interessati e la tempestiva e puntuale applicazione della sanzione.

L' Organismo di Vigilanza, tuttavia, è tenuto a identificare la fonte e a vagliare la veridicità di quanto riportato nella segnalazione. La raccolta delle informazioni da parte dell'OdV avviene secondo modalità che assicurino il successivo trattamento confidenziale e riservato del contenuto delle segnalazioni. In nessun caso l'OdV comunica nomi o circostanze che possano tracciare la fonte delle informazioni ricevute. L'OdV si adopera per conservare in luoghi sicuri e inaccessibili la documentazione relativa alla segnalazione.

Valutata la violazione, l'OdV informa immediatamente il titolare del potere disciplinare, che darà corso al procedimento disciplinare di sua competenza al fine delle contestazioni e dell'eventuale applicazione delle sanzioni.

Le sanzioni per le violazioni delle disposizioni del presente Modello sono adottate dagli organi o dalle funzioni aziendali che risultano competenti, in virtù dei poteri e delle attribuzioni loro conferiti dallo Statuto, dai regolamenti interni della Società, dalla legge e dai CCNL applicabili e da eventuali contratti collettivi aziendali.

7.3 Violazione da parte dei dipendenti

Il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previsti dall'apparato sanzionatorio esistente e dalle norme previste dai CCNL ed eventualmente aziendali applicabili.

In caso di violazione da parte di lavoratori parasubordinati e somministrati, la Società si riserva di applicare la sanzione ritenuta più adeguata, fino alla risoluzione del rapporto in essere.

a) Misure verso gli impiegati

Il mancato rispetto e/o la violazione delle regole di comportamento imposte dal Modello Organizzativo e dalle procedure aziendali, da parte degli impiegati, costituiscono inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 c.c. e illecito disciplinare ex art. 2106 c.c.; conseguentemente comportano l'applicazione del sistema disciplinare in conformità all'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e ai vigenti CCNL per i lavoratori dipendenti. Qualora il fatto costituisca violazione anche di doveri discendenti dalla legge o dal rapporto di lavoro, tali da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro neppure in via provvisoria, potrà essere deciso il licenziamento senza preavviso, a norma dell'art. 2119 c.c., fermo il rispetto del procedimento disciplinare.

b) Misure verso i dirigenti

Nel caso di violazioni commesse dai dirigenti, il sistema disciplinare è applicato in conformità alla legge e al CCNL applicabile. Con la contestazione, può essere disposta la revoca di eventuali procure affidate al soggetto interessato o, qualora venga meno il rapporto di fiducia, può essere disposta anche la misura del licenziamento.

7.4 Violazione da parte degli organi sociali

a) Misure verso gli amministratori

Se la violazione riguarda un Amministratore della Società, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale mediante relazione scritta.

Nei confronti degli Amministratori che abbiano commesso una violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione del medesimo, il Consiglio di Amministrazione può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che sono derivate alla Società:

- richiamo formale scritto;
- revoca, totale o parziale, delle eventuali procure.

Qualora la violazione dell'amministratore sia tale da ledere la fiducia della Società nei suoi confronti, il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea, proponendo la revoca dalla carica e l'eventuale adozione delle azioni di responsabilità previste dalla legge.

b) Misure verso i sindaci

La violazione del Modello da parte di uno o più componenti del Collegio Sindacale può essere considerata giusta causa di revoca.

L'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale mediante relazione scritta.

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incombeni previsti dalla legge.

7.5 Violazione da parte dei collaboratori esterni

Nel caso di violazione del Modello da parte di un collaboratore esterno, come definito al precedente paragrafo 2.2, l'Organismo di Vigilanza ne dà comunicazione all'Amministratore Delegato e al responsabile della Funzione alla quale il contratto o il rapporto si riferiscono o, nel caso di violazioni di particolari gravità, direttamente al Consiglio di Amministrazione tramite comunicazione scritta. La violazione è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole inserite nei relativi contratti, fino alla risoluzione del rapporto in essere con la Società.

Nei casi in cui tali clausole non fossero previste, a seconda della gravità della violazione, le funzioni competenti definiscono le misure sanzionatorie da applicare.

E' fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti per la Società.